

**REGOLAMENTO (CE) N. 1783/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 10 agosto 2001**

**che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno esplicitare i termini «guanti, mezzoganti e muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica (alveolare) o di gomma (alveolare)» che figurano alla voce 6111 ed alle sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80, nonché alle voci 6209 e 6216 della nomenclatura combinata.
- (2) A tal fine è necessario aggiungere la nota complementare 3 al capitolo 61 e la nota complementare 2 al capitolo 62 della nomenclatura combinata.
- (3) È opportuno pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 61 è aggiunta la seguente nota complementare:

- «3. La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati
- con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6.

— con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]».

*Articolo 2*

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 62 è aggiunta la seguente nota complementare:

- «2. Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:
- con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o
- con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoganti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.